

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PRESSO COMUNE DI PREDORE

INDICE

- 1. OGGETTO**
- 2. FUNZIONI E OBBLIGHI**
- 3. ORGANI**
- 4. GESTORE DELLA CRISI**
- 5. INCOMPATIBILITA' E DECADENZA**
- 6. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**
- 7. COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE E AI GESTORI DELLA CRISI**

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovra indebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, gestite da questo organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del ministero della giustizia, di concerto con il ministero dello sviluppo economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Art. 2 Funzioni e Obblighi

L'organismo svolge le funzioni ad esso riservate agli art. 15 e ss della legge 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. Del decreto n. 202/2014, nonché tutte le funzioni che in seguito verranno previste nella nuova legge fallimentare.

Art. 3 Organi

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ha sede presso il Comune di Predore (BG).

Per il suo funzionamento l'OCC si articola nei seguenti organi:

- Referente
- Segreteria Amministrativa

3.1 Il Referente

Il Referente viene designato dal Sindaco con decreto e può essere revocato per gravi motivi (allegato A).

Il Referente svolge le seguenti funzioni:

- a) assume la direzione dell'Organismo;
- b) valuta le istanze di iscrizione all'Organismo da parte dei soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- b) distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare;
- c) dirige la tenuta dei Registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- d) nomina o sostituisce il Gestore della Crisi/liquidatore;
- e) prima di conferire ciascun incarico, dichiara la neutralità dell'OCC rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all'Organismo.

3.3 Segreteria Amministrativa

La Segreteria Amministrativa è composta da un Segretario, nominato dal Referente dell'OCC.

Il Segretario tiene, sotto la direzione del Referente:

- a) il Registro/i Registri e l'elenco dei Procedimenti di Composizione della Crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore

in stato di sovraindebitamento/consumatore, al Gestore della Crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito;

- b) l'Elenco dei Gestori della Crisi;
- c) l'Elenco relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi comunicando al Referente ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina.

Il Segretario sotto la direzione del Referente verifica:

- a) la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito Registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione.

Il Segretario si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi/liquidatori, tra l'Organismo e il responsabile dell'elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art.3 DM n. 202/2014, tra i debitori/consumatori ed il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 legge n. 3/2012 e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all'art. 12-bis legge n. 3/2012, nonché, di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

Art. 4 Gestore della Crisi

Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC coloro che siano in regola con le norme sulla formazione obbligatoria oltre che con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4 comma 5 e 6 del DM 202/2014 previsti dall'ordine professionale di appartenenza indicati dalla legge e che svolgano l'attività professionale da almeno 4 anni.

La valutazione delle domande di iscrizione all'OCC da parte dei nuovi gestori sarà vagliata dall'OCC stesso con accesso preferenziale per coloro che dimostreranno di aver frequentato un corso di formazione segnalato dall'OCC stesso e che diano prova di professionalità specifica (aver già ricoperto incarichi come gestori della crisi o aver prestato assistenza come professionista di parte in procedure disciplinate dalla L.3/2012)

Il Gestore della Crisi è nominato dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'OCC del Comune di Predore.

Il Gestore della Crisi opera in forma individuale e deve eseguire personalmente la propria prestazione. In casi di particolare complessità il Gestore della Crisi può operare in forma Collegiale con non più di tre componenti nominati dal Referente tra i nominati inseriti nell'elenco tenuto presso l'OCC del Comune di Predore.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio la nomina viene effettuata secondo criteri di turnazione. In procedure complesse il Gestore può nominare un ausiliario con specifiche funzioni tecniche iscritto ad un Albo professionale individuato con criteri di competenza.

Il Gestore della Crisi/ Liquidatore e l'Ausiliario incaricati si impegnano a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (allegato A), garantendo in particolare la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore /consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico il Gestore della Crisi incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 comma 1 c.p.c. e comunque qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità e imparzialità. Egli deve, altresì, comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto e gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

Il debitore/ consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista nominato ovvero proporre domanda di riconsiliazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c..

Accettato il mandato il Gestore nominato non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

Il Referente procede nel più breve tempo possibile alla sostituzione del Gestore, ove impossibilitato a svolgere la sua funzione.

Art. 5 Incompatibilità e decadenza

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento non possono essere nominati, e se nominati, decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono funzioni individuate nel presente regolamento:

- a) sono legati al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza;
- b) non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2239 c.c. e coloro che hanno prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso

Art. 6 Obbligo di riservatezza

Tutti gli atti relativi al procedimento di composizione della crisi sono riservati, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del DM 202/2014.

I membri degli Organi dell'OCC, i Gestori della Crisi, gli Ausiliari e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese in relazione ai procedimenti di composizione della crisi o di liquidazione del patrimonio.

L'Organismo e i Gestori della Crisi, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal DM 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10 della Legge 3/2012 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni materia di protezione dei dati personali

Art. 7 Compensi Spettanti all'organismo di composizione e ai gestori della crisi

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'OCC ha luogo, in difetto di accordo con il debitore/ consumatore che lo ha incaricato, secondo i principi e i parametri di cui agli artt. 14 e seguenti del DM 202/2014 e succ. mod., con un minimo di € 2.000,00 a prescindere dall'ammontare dell'attivo/passivo; i compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta incluse le attività accessorie alla stessa.

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del Capo III *Determinazione dei Compensi* del DM 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I compensi agli Ausiliari di cui all'art. 4 del presente Regolamento sono ricompresi tra le spese.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, dal numero di creditori e dalla misura di soddisfazione degli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

L'OCC può chiedere acconti sul compenso finale.

Ai Gestori della crisi/ liquidatori sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'OCC per i costi di amministrazione nonché per il pagamento del compenso del Referente.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste del capo II legge 3/2012.

ALLEGATO A

NORME DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'OCC DEL COMUNE DI PREDORE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5 DM202/2014

I Gestori della crisi sono tenuti all'osservazione delle seguenti norme di comportamento.

L'iscrizione all'elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC del Comune di Predore è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

In ogni caso, tenuto conto dell'imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei Gestori della crisi, l'iscrizione e la permanenza all'elenco è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall'OCC; la mancata disponibilità di sottoporsi a valutazione da parte dell'OCC comporta la cancellazione dall'elenco dei Gestori della crisi.

I Gestori della Crisi iscritti all'elenco dovranno mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OCC frequentando corsi di formazione e di aggiornamento, come previsto dall'art. 4 comma 5 lett. D).

Il mantenimento dei requisiti fissati nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di tre organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituiscono ulteriori requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'elenco dei gestori dell'OCC del Comune di Predore.

Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico affidatogli.

Il professionista incaricato deve sempre agire in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale; ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. Il professionista incaricato non deve avere alcun legame con le parti né di tipo professionale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

In caso di violazione della Legge, del Regolamento o del presente codice di autodisciplina ovvero quando vengano meno i requisiti del Gestore o questo non osservi gli obblighi di diligenza e perizia professionali derivanti dall'incarico, il Referente formula per iscritto l'addebito chiedendo che l'incolpato risponda per iscritto entro 15 gg dalla contestazione. Il Referente, in caso di urgenza, può disporre la sospensione provvisoria dell'incolpato.

Accertati i fatti, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti coinvolti e garantendo il contraddittorio con l'incolpato, il Referente può archiviare l'addebito ovvero irrogare all'incolpato una delle seguenti sanzioni secondo i criteri di proporzionalità:

- a. avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alla regola con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni e viene applicato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
- b. censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo inducono a ritenere che egli non incorrerà in altre infrazioni;
- c. la sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o del praticantato e si applica per le infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistano le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
- d. la decadenza consiste nell'esclusione definitiva dal Registro dell'Organismo ed è inflitta per violazioni molto gravi o per il venir meno dei requisiti tali da rendere incompatibile la permanenza dell'incolpato nel registro.

La sospensione e la decadenza verranno prontamente comunicate all'Ordine di appartenenza.